

“REGOLAMENTO PER LA GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI”

Indice:

- Art. 1 – Campo di applicazione e finalità
- Art. 2 – Servizi pubblici essenziali ex Area III, dirigenti del ruolo ATP
- Art. 3 – Contingenti di personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali
- Art. 4 – Modalità di effettuazione degli scioperi
- Art. 5 – Procedure di raffreddamento e conciliazione
- Art. 6 – Sanzioni
- Art. 7 – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano al personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali del SSN di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti della ASL di Viterbo.

2. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle, così come previsto dall'Accordo sottoscritto tra ARAN e OO. SS. rappresentative in data 25 settembre 2001 per il personale dell'ex Area III del SSN, disponibile al seguente indirizzo web: <https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iii/contratti/497-accordo-servizi-pubblici-essenziali-e-procedure-raffreddamento-e-conciliazione-in-caso-di-sciopero.html> .

3. Nel presente regolamento vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.

Art. 2 - Servizi pubblici essenziali – dirigenti Area Funzioni Locali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive integrazioni, i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti:

- a) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- b) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

B) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge.

Art. 3 - Contingenti di personale dirigente Area Funzioni Locali

1. Ai fini di cui all'articolo 2, i contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni, sono definiti come di seguito:

UOC Ingegneria clinica, impiantistica ed edile: n. 1 dirigente

UOC Patrimonio Immobiliare e sistemi informatici: n. 1 dirigente

UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane: n. 1 dirigente

UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi: n. 1 dirigente

2. Nel rispetto del comma 1, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, sono individuati i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Art. 4 - Modalità di effettuazione degli scioperi

Sul tema oggetto del presente articolo si fa rinvio alla vigente disciplina di cui ai citati accordi sottoscritti per il personale della Dirigenza SPTA in data 25 settembre 2001 e si fa, comunque, rinvio alle norme nel tempo vigenti.

Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

In tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione si fa rinvio a quanto disciplinato nel citato Accordo sottoscritto in data 25 settembre 2001 e alla legislazione nel tempo vigente.

Art. 6 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

Art. 7 - Disposizioni finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia in tema di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.